

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 73 - 2033/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI VALPERGA – 10^a VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Valperga:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 30-13937 del 15/11/2004;
- ⇒ ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 09 del 16/03/2006, n. 25 del 28/09/2006, n. 05 del 22/02/2007, n. 30 del 09/11/2007, n. 25 del 08/10/2008, n. 24 del 28/07/2009, n. 09 del 08/03/2010, n. 06 del 20/04/2011 e n. 26 del 05/10/2011 nove Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 50 del 27/12/2016, il progetto preliminare della 10^a Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con Nota in data 26/01/2017 (pervenuto con PEC il 26/01/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-05/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 3.469 abitanti nel 1971, 3.496 abitanti nel 1981, 3.403 abitanti nel 1991, 3.139 abitanti nel 2001 e 3.163 abitanti nel 2011, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente stabile con un lieve incremento nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 1.191 ettari, così ripartiti: 823 ettari di pianura (pari a circa il 69 % del territorio comunale) e 368 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 757 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 64 % del territorio comunale), 234 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 25% e 200 ettari con pendenze superiori ai 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 246 ettari rientrano nella Classe II[^] (pari a circa il 21% della superficie comunale); sono altresì presenti 346 ettari di "Aree boscate" (pari a circa il 29% del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 22 di approfondimento sovracomunale di "Cuorgné", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 8 "Canavese Occidentale" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 460 del Gran Paradiso e dalle Strade Provinciali n. 13 di Front, n. 36 di Salassa e n. 42 del Santuario di Belmonte, è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Pont Canavese;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi del ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: Torrenti Orco e Gallenca e dal Rio dell'Agnel;
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi dagli Enti coinvolti (D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244), vengono evidenziati: n. 1 frana puntuale, 4 ettari interessati da frane areali, 9,3 km di dissesti lineari e 112 ettari di dissesti areali;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, evidenzia nel territorio 115 ettari di aree PAI;

- ⇒ vocazioni storico culturali ambientali: la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte segnala un'area di 10 ettari sottoposta a vincolo archeologico;
- ⇒ tutela ambientale:
 - una porzione del territorio comunale di 265 ettari è compresa nell'area Protetta Regionale denominata "Riserva Naturale - Sacro Monte di Belmonte";
 - sono inoltre segnalati 118 ettari di fasce perifluviali, 41 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

preso atto che il Comune di Valperga è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 50 del 27/12/2016 di adozione della 10^a Variante parziale;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della 10^a Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a modificare il P.R.G.C. vigente, in particolare:

- aggiornare la cartografia di Piano con la rotatoria già realizzata posta all'intersezione tra la S.P. n. 36 di Salassa e la S.P. n. 13 di Front;
- cambiare la destinazione urbanistica dell'ambito a Servizio pubblico in via Poletto, da spazi pubblici a parco, gioco e sport a parcheggio;
- individuare una nuova area a Servizi (parcheggio) per l'attività produttiva PE3 in via Salassa, avente una superficie di 1.154 mq, ridimensionando l'adiacente ambito RA "Insediamenti Residenziali in aree agricole", senza che tale modifica alteri il regime edificatorio delle due aree;
- per consentire degli interventi d'ampliamento ammessi, su edifici esistenti nei Nuclei Frazionali, viene integrato l'art. 22 delle NTA del Piano specificando che *"Le quantità edificatorie ammesse e definite nella specifica Tabella di Area, qualora non realizzabili all'interno delle aree perimetrate, possono essere localizzate anche su lotti contigui di proprietà, ricadenti in Area Agricola....."*
- con il recepimento dell'istanza della Società Nuova Agraria Snc la cui attività ha sede in un lotto posto al confine tra i Comuni di San Ponso e di Valperga ed in particolare, il fabbricato in area produttiva nel Comune di San Ponso e l'area pertinenziale in area agricola nel Comune di Valperga, viene proposto di integrare l'art. 31 "Aree agricole Normali AN" delle N.T.A. del Piano al fine di consentire, alle attività produttive localizzate a ridosso del confine comunale, la possibilità di realizzare un deposito o magazzino in area agricola, funzionale all'attività stessa;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 50 del 27/12/2016 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale **[pur omettendo il contenuto integrale]**;
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia *".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso con Nota del 17/12/2016 un provvedimento di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

preso atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino ha ritenuto opportuno non esprimere osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/03/2017;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 22/02/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Valperga, adottato con deliberazione C.C. n. 50 del 27/12/2016, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con

deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Valperga per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 2/03/2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e
provveditorato Protezione civile, Pianificazione
territoriale e difesa del suolo, Assistenza Enti
Locali, Partecipate
(Marco Marocco)